



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/04/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

FISCHETTI ENRICO, Presidente e Relatore

DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice

PAVONE ENRICO, Giudice

in data 17/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 255/2023 depositato il 11/04/2023

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo

elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PRESA IN CARICO n. 01977202200005784000 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.

Resistente/Appellato: inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 2 gennaio 2023, [REDACTED] impugnava l'atto di presa in carico n. 01977202200005784000 notificato in data 9 /11/2022 per l'anno di imposta 2016, relativo all'avviso di accertamento n. T9F05C200408/2022.

Nel ricorso il contribuente precisava di aver ricevuto la notifica di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate di Bergamo nei suoi confronti, nella qualità di socio della [REDACTED] S.r.l. in liquidazione per l'anno di imposta 2016.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio che chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che debba essere **dichiarata la inammissibilità del ricorso**.

In effetti, il contribuente con il ricorso proposto ha impugnato l'atto con il quale gli è stato portato a conoscenza l'affidamento dell'intimazione già contenuta nell'Avviso di accertamento n. T9F05C200408/2022 emesso nei suoi confronti per il periodo di imposta 2016, che egli stesso ha ammesso di aver ricevuto in notifica, divenuto definitivo per mancata impugnazione.

L'Avviso di accertamento, infatti, veniva notificato al contribuente in data 30 maggio 2022, a mani della moglie convivente, come risulta dall'Avviso di riceverimento prodotto.

Invero, l'articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, elenca in maniera tassativa gli atti suscettibili di impugnazione dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, specificando al terzo comma che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Orbene, l'atto di "presa in carico" non rientra nelle fattispecie elencate dalla norma citata, con conseguente inammissibilità, per difetto del presupposto processuale, del ricorso avverso un atto non contemplato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, avendo il contribuente proposto ricorso avverso una mera comunicazione con la quale è stata portata a sua conoscenza l'affidamento dell'intimazione già contenuta nell'Avviso di accertamento, regolarmente notificato in data 30 maggio 2022.

A ciò si aggiunga che non possono essere in questa sede sollevate doglianze relativamente al contenuto dell'avviso di accertamento n. T9F05C200408/2022 emesso nei confronti di [REDACTED] per il periodo di imposta 2016, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.

Le suesposte considerazioni escludono che si possa richiamare la pendenza o l'esito del ricorso proposto dalla società.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.760,00 (fase studio Euro 2.000,00 + fase introduttiva Euro 1.000,00= Euro 3.000,00-20%=Euro 2.400,00+15% per spese generali)

P.Q.M.

Visti gli artt. 19 e 36 D.Lvo 31.12.1992 n. 546,

DICHIARA

l'inammissibilità del ricorso n. 255/2023 proposto da [REDACTED] avverso l'atto di presa in carico n. 01977202200005784000 notificato in data 9 /11/2022 per [REDACTED] imposta 2016.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione finanziaria delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2.760,00.

Bergamo, 17 aprile 2024

Il Presidente relatore
Enrico Fischetti